

DIRETTIVA 96/44/CE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione spontanea dei veicoli a motore ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CEE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione ⁽⁴⁾; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che la direttiva 70/220/CEE stabilisce le caratteristiche delle prove relative al controllo delle emissioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo settore di applicazione; che, alla luce dell'esperienza acquisita e del livello attuale delle conoscenze in materia di tecniche di laboratorio, è opportuno adeguare in conseguenza tali caratteristiche;

considerando che è inoltre opportuno adeguare le condizioni di prova di cui alla direttiva 70/220/CEE sulla base di quelle stabilite dalla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la massa di riferimento del veicolo e la massa equivalente del sistema di inerzia da utilizzare;

considerando che la presente direttiva armonizza le disposizioni della direttiva 70/220/CEE relative al sistema di inerzia equivalente con quelle stabilite dalla direttiva 80/1268/CEE e il contenuto della scheda informativa e della scheda di omologazione di cui alla direttiva 70/220/CEE con quello della direttiva 70/156/CEE;

considerando che le presenti modifiche si riferiscono unicamente alle disposizioni amministrative e ai metodi di misura delle emissioni previsti dalla direttiva; che, pertanto, non è necessario annullare le omologazioni in vigore rilasciate ai sensi della direttiva, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/220/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non possono concedere:

- l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,
- l'omologazione di portata nazionale, salvo se sono applicate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,

di un nuovo tipo di veicolo per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE.

La presente direttiva non invalida le omologazioni concesse anteriormente a norma della direttiva 70/220/CEE e non pregiudica l'estensione di tali omologazioni ai sensi della direttiva sulla base della quale esse sono state concesse originariamente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 42.⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39.